



Osservazioni in ordine all'art. 4 del D.L. 13 febbraio 2022

Con la pubblicazione del D.L. 13 del 25 febbraio 2022 “*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili*”, all’art. 4, è stata introdotta una norma che prevede, per la fruizione dei numerosi benefici in essa indicati, l’**obbligatoria** applicazione di contratti del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La norma ha, altresì, introdotto l’obbligatoria indicazione del CCNL applicato, sia nell’atto di affidamento dei lavori, sia nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione degli stessi.

L’introduzione di tale norma, di cui si chiederà la cancellazione ovvero la modifica con appositi emendamenti elaborati dalla scrivente Confederazione, ci pone di fronte ad una serie di domande, sia in ordine alla costituzionalità della previsione, che sotto una serie di altri profili giuridici e pratici.

In primo luogo, ci preme sottolineare come il titolo dell’articolo (*Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro*) non risulti in alcun modo pertinente con il contenuto della norma stessa, infatti, non si comprende in che modo possa influire sui livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro l’applicazione di questo o quel contratto collettivo.

Invero, al fine di ridurre gli infortuni sul lavoro che, nel settore dell’edilizia continuano ad essere numerosissimi, avremmo ritenuto più opportuno porre in essere delle azioni che puntassero alla verifica dell’osservanza da parte dei datori di lavoro delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in ordine alla formazione obbligatoria in materia, anche implementando risorse e personale per gli organi a ciò preposti.

Invece, la norma di cui all’art. 4, proditoriamente insinua la tesi secondo cui l’applicazione di alcuni contratti comporterebbe tout court un maggior grado di salute e sicurezza all’interno dell’impresa.

Tale tesi, oltre ad essere priva di qualsiasi fondamento logico e statistico, ci pone di fronte ad un atavico problema che, ad oggi, risulta ancora irrisolto. Infatti, continuano ad essere emanate numerose norme nelle quali si rimanda ai concetti di maggiore rappresentatività, pur senza aver ancora provveduto ad indicare quali siano i criteri, ovvero i parametri, attraverso i quali stabilire quali siano i soggetti maggiormente o comparativamente più rappresentativi a livello nazionale o nell’ambito di determinate categorie produttive.

È di tutta evidenza che la mancanza di tali criteri abbia fin qui prodotto, e purtroppo continui a generare confusione e conseguenze negative per gli imprenditori, che sono gli unici soggetti sui quali ricadono le conseguenze nefaste (revoca di benefici e irrogazione di sanzioni) di tale carenza normativa.

Come più volte richiesto dalla scrivente, sarebbe necessario evitare l’apposizione di diciture non codificate all’interno delle norme in materia di lavoro, anche al fine di evitare il protrarsi di una situazione di incertezza che danneggia imprese e cittadini e che determina il rischio di arbitrarietà nell’operato degli organi ispettivi.



L'introduzione dell'obbligo di applicazione di contratti stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, risulta inapplicabile anche sotto un altro profilo. Infatti, come noto, numerose aziende interessate dalle attività oggetto delle ristrutturazioni per le quali si può beneficiare del bonus del 110%, adottano contratti differenti da quello dell'edilizia, in quanto svolgono attività di natura specialistica che rientrano nel campo di applicazione di contratti collettivi differenti.

Sarebbe, a tal fine, utile comprendere quale sia l'orientamento del Governo nei confronti di tali tipologie di aziende e precisamente se le stesse, per poter operare "correttamente" nell'ambito di applicazione della norma, dovranno necessariamente applicare il contratto dell'edilizia pur non svolgendo attività prettamente edili.

Già da tali prime brevi osservazioni, risulta evidente come l'emanazione di tale norma, non solo non determini alcun effettivo vantaggio in termini di salute e sicurezza, ma faccia insorgere una serie di dubbi e insicurezze che non possono che costituire un freno al rilancio del settore e dell'intera economia italiana.

Un'ultima notazione merita la parte della norma in cui viene previsto che la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato possa essere effettuata, oltre che dall'INL e dall'INPS, anche dalle Casse Edili. È di lapalissiana evidenza che attribuite alle Casse Edili, costituite da alcune associazioni sindacali datoriali, sottoscrittrici di contratti collettivi del settore edile, costituisca un potenziale conflitto d'interesse nonché una posizione dominante di alcune associazioni datoriali e sindacali rispetto alle altre, di cui le prime andrebbero a valutare il grado di rappresentatività.

Infine, non può non sottolinearsi l'assoluta incostituzionalità di una norma che viola apertamente i principi di cui agli artt. 39 e 41 della Costituzione. Infatti, da un lato il decreto introduce delle immotivate misure restrittive in tema di libertà di concorrenza (favorendo alcune aziende a discapito di altre), dall'altro renderebbe di fatto applicabili *erga omnes* alcuni contratti (il che è già di per se incostituzionale), solo in ragione della valutazione dei soggetti che lo hanno sottoscritto, senza neppure valutare se l'eventuale applicazione di altri contratti possa ugualmente consentire ai lavoratori di operare in un ambiente che garantisca adeguati livelli di salute e sicurezza, che alla luce della denominazione dell'art. 4 oggetto della presente valutazione, sarebbe il fine ultimo perseguito dall'emanazione della norma e delle restrizioni in essa previste.

Pertanto, alla luce di quanto dedotto riteniamo urgente un confronto con il Governo o, in alternativa, la revisione dell'art. 4 del D.L 13 del 25 febbraio 2022, eliminando dal testo le previsioni che attengono l'adozione del CCNL applicato.

*documento elaborato dall'Ufficio Relazione e dall' Ufficio Legale Federterziario

Roma, 28/02/2022

Il Segretario Generale
Alessandro Franco